

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 17

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 135-bis: interrogazioni a risposta immediata)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, VIOLANTE, *Presidente*, e dai deputati ARMAROLI, BIOCCHI, BRUGGER, FRATTINI, GRIMALDI, GUERRA, LEMBO, LIOTTA, MATTARELLA, SIGNORINO, TASSONE

Presentata alla Presidenza della Camera il 20 dicembre 1996

(Relatori: ARMAROLI e SIGNORINO)

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituto dell'interrogazione a risposta immediata è stato introdotto nel nostro regolamento, a somiglianza di analoghe procedure (*question-time*) già esistenti nella prassi parlamentare britannica e nel regolamento dell'Assemblea nazionale francese, con la deliberazione adottata dalla Camera nella seduta del 12 ottobre 1983, quando fu approvata la proposta della Giunta per il regolamento volta a disciplinare con nuova apposita norma questo particolare tipo di interrogazioni. Un'analogha norma fu, poi, adottata

anche al Senato nella seduta del 30 novembre 1988, con l'aggiunta dell'articolo 151-bis al regolamento di quel Consesso.

Tuttavia, presso entrambe le Camere, l'istituto non ha dato i risultati sperati. È da ritenere che di tale insuccesso sia stata causa così la farraginosità del sistema per la scelta degli strumenti, come la difficoltà di assicurare l'ordinato svolgimento delle richieste di precisazione che potevano essere rivolte al Governo dopo la sua risposta.

La pratica di tale forma di interrogazioni cadde pertanto in desuetudine, per

essere, poi, ripresa nel 1993 con l'adozione sperimentale di una forma di organizzazione del dibattito la quale prevedeva che lo svolgimento di queste interrogazioni avvenisse su un tema, avente carattere d'urgenza o di attualità politica, stabilito dal Presidente sulla base di unanime accordo intervenuto presso la Conferenza dei presidenti di gruppo e d'intesa con il Governo. Anche tale esperimento ebbe però breve durata, probabilmente per l'artificiosa necessità, da esso indotta, di predeterminare ogni settimana un diverso argomento di « attualità politica » e per l'estraneità del metodo di trattazione sintetica dei quesiti rispetto all'abitudine politica corrente.

Con questa proposta di modifica del regolamento si propone, quindi, di riformare la disciplina vigente dello svolgimento d'interrogazioni a risposta immediata, con l'intento di ovviare alle difficoltà fino ad oggi manifestatesi. In particolare si è previsto che un deputato per ciascun gruppo possa presentare, per il tramite del presidente del gruppo cui appartiene, un'interrogazione su argomento di rilevanza generale, connotato da

urgenza e attualità politica e rientrante nelle competenze che la Costituzione propriamente riserva al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente della Camera invita a rispondere il Presidente o il vicepresidente del Consiglio dei ministri. Si è introdotta la possibilità di svolgere una breve illustrazione di ciascuna delle interrogazioni presentate. Sono stati, altresì, lievemente ampliati i tempi di intervento previsti, per renderli idonei a consentire una più compiuta espressione delle posizioni sia del Governo sia degli interroganti, senza con ciò far venir meno il carattere di immediatezza e sintesi che contraddistingue questo tipo di interrogazioni. È stato infine previsto che il Presidente della Camera disponga la trasmissione televisiva — diretta o differita — dello svolgimento di queste interrogazioni. La presentazione di questa proposta è stata preceduta dalla sperimentazione di una procedura, in parte dissimile da quella testé descritta, attuata, con l'unanime consenso della Conferenza dei presidenti di gruppo, nella seduta del 24 ottobre, nella seduta pomeridiana del 28 novembre e nella seduta del 5 dicembre 1996.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 135-*bis*.

1. In sede di formulazione del calendario, all'inizio della seduta pomeridiana di ogni mercoledì è inserita la risposta del Governo, nella persona del Presidente del Consiglio o di un Ministro, a interrogazioni a risposta immediata svolte con il sistema di cui al presente articolo.

2. Il Presidente della Camera, sentiti i Gruppi parlamentari e di intesa con il Governo, stabilisce per ogni seduta le materie sulle quali saranno presentate tali interrogazioni.

3. Entro le ore dodici del lunedì precedente la seduta indicata, i deputati presentano alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento.

4. Il Presidente sceglie non più di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano diversi e siano anche diversi i Gruppi di appartenenza dei presentatori, secondo un criterio di rotazione tra i Gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte all'ordine del giorno, qualora il Governo vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente o relative a materie diverse da quelle stabilite.

5. Se sono presentate più interrogazioni sullo stesso argomento, il Presidente, fermo in ogni caso il criterio di cui al comma 4, sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine del giorno secondo un criterio di rotazione tra i Gruppi cui appartengono i presentatori.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 135-*bis*.

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del gruppo al quale appartiene. Il Presidente della Camera invita quindi a rispondere il Presidente o il vicepresidente del Consiglio dei ministri.

3. Le interrogazioni di cui al comma 2 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica, rientrante nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione.

Soppresso.

Soppresso.

6. In Assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore replica per non più di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, non più di cinque deputati appartenenti a Gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore: essi sono scelti dal Presidente tra i deputati che lo chiedono al termine della risposta del Governo. Il Governo, infine, dà ulteriori precisazioni per non più di due minuti.

7. Lo svolgimento delle interrogazioni e la conseguente discussione, secondo le modalità di cui al comma 6, non possono superare i sessanta minuti complessivamente.

8. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente dispone la trasmissione televisiva diretta.

9. Restano fermi i poteri del Presidente previsti dagli articoli 89 e 139.

10. Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Presidente o il vicepresidente del Consiglio dei ministri, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo gruppo ha diritto di intervenire, per non più di due minuti, per dichiarare se sia soddisfatto.

Soppresso.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni trattate a norma del presente articolo.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dall'articolo 139.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.